

Alla c.a di Biamonte Maurizio
c/o Via Luciano Savio 22
33170 PORDENONE

Pordenone, 24 agosto 2017

Prot. n. 2017/LT/U/833

Oggetto: Attività lavorativa extra-societaria


In risposta alla sua comunicazione di data 21.08.2017, ricevuta e assunta a ns. prot. n. 2017/LT/E/763 di data 22.08.2017, in raccordo con quanto evidenziato dal Responsabile della prevenzione della corruzione con comunicazione di data 22.08.2017 (prot. n. 2017/LT/U/827), si rammenta quanto segue:

- ai fini della concessione dell'autorizzazione, l'attività extra-societaria dovrà essere svolta in orario diverso da quello stabilito e destinato ai compiti e alle attività di GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali - SPA;
- l'attività non dovrà determinare una situazione di concorrenza o di conflitto di interessi anche solo potenziale con la Società;
- l'attività non dovrà arrecare pregiudizio all'immagine e al prestigio della Società;
- l'attività non dovrà comportare un danno, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività affidate alla Società.

L'occupazione extra-societaria dovrà essere svolta nel rispetto dei principi sopra enucleati e di quanto stabilito dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dalla Società, fermo restando il rispetto del CCNL e delle altre norme applicabili in materia.

Si ricorda inoltre come la Società non risulti obbligata ad accordare permessi, retribuiti o non retribuiti, per motivi di carattere privato, qualora incompatibili con preminenti esigenze di servizio (art. 37 CCNL). Ciò potrebbe dunque implicare il rigetto di una richiesta di permesso o aspettativa per lo svolgimento di attività extra-societaria, specie se formulata per brevi periodi di tempo ovvero secondo modalità "a singhiozzo". Viepiù: qualora si verificasse un tanto, ciò potrebbe determinare anche un danno per l'Azienda con eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per il dipendente.

Secondo giurisprudenza costante, il datore di lavoro non può vietare in astratto lo svolgimento di un'altra attività, se svolta dal dipendente durante l'orario extra-lavorativo ovvero durante il periodo di ferie, ma, qualora tale attività pregiudichi il corretto adempimento dell'obbligazione



Data: 24 agosto 2017
Destinatario: Maurizio Biamonte
Prot.: 2017/LT/U/833
Oggetto: Attività lavorativa extra-societaria

lavorativa (specie se afferente un servizio pubblico essenziale!), il datore stesso risulta legittimato all'instaurazione di un procedimento disciplinare a tutela delle ragioni aziendali.

Posto che l'intenzione di GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali - SPA è quella di non autorizzare lo svolgimento/proseguimento di attività extra-societarie solo in casi di incompatibilità assoluta, si esorta comunque la S.V. ad adempiere al contratto di lavoro, pena il venir meno dell'autorizzazione de quo e l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

Restando a disposizione per chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA

Il Direttore P. & C.

Roberto Buseri

